

prot. n° 18.267
13.6.2017



Al Prefetto della Provincia di Pistoia

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 17092 – AREA II del 02/06/2017 con il quale è stata dichiarata la sospensione di diritto, ex art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo 235/2012, del Sindaco di Pescia, Sig. Oreste GIURLANI, perché raggiunto da ordinanza di custodia cautelare ed attualmente ancora ristretto agli arresti domiciliari;

RILEVATO che, secondo l'art. 53, 1° comma, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nella fattispecie in esame le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;

ATTESO che, con nota del 5 giugno u.s., il Segretario Generale del Comune di Pescia, nel dare atto dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di cui sopra, ha reso noto che in atti non risulta alcuna nomina del Vicesindaco a seguito delle dimissioni del Dr. Roberto Peria, precedentemente incaricato;

RILEVATO che la normativa vigente nulla stabilisce in ordine a tale fattispecie e che neanche lo Statuto Comunale disciplina l'ipotesi in questione di mancata nomina del Vicesindaco a fronte di contestuale impedimento del Sindaco sospeso di diritto;

CONSTATATA la necessità di consentire la continuità dell'azione amministrativa, specie per quanto concerne la sottoscrizione di atti, quali il Trattamento Sanitario Obbligatorio, di competenza del Sindaco;

VISTO il parere della I Sezione del Consiglio di Stato n. 501/2001 con il quale il massimo organo di giustizia amministrativa, nel confermare i pieni poteri del Vicesindaco nel periodo di reggenza, evidenzia la necessità della nomina di un commissario prefettizio nel caso di successivo impedimento, rimozione o decesso del Vicesindaco stesso;

RITENUTO che tale parere possa trovare utile applicazione, per analogia, anche alla fattispecie in esame;

RAVVISATA l'urgenza di adottare il presente provvedimento per garantire la continuità dell'azione amministrativa;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed il Regio Decreto n.383/1934;

DECRETA

La dr.ssa Silvia MONTAGNA - Viceprefetto - è nominata con decorrenza immediata, ai sensi dell'art.19 del Regio Decreto n.383/1934, Commissario presso il Comune di Pescia, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa.


Al predetto Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Sindaco ed alla Giunta, rimanendo in carica il Consiglio Comunale.

Il Commissario è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento, avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana, entro 60 giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Pistoia, data protocollo.

IL PREFETTO

Ciuri



VDC/ab
[Handwritten mark]